Codice A1409D

D.D. 18 dicembre 2023, n. 1921

Modifica della D.D. N. 583 del 10/09/2015 per la sostituzione del Centro Medico Specialistico "VALPE MEDICA" con la "LARC2 s.r.l." con sede in Luserna San Giovanni (TO), Via I° Maggio, 80.



ATTO DD 1921/A1409D/2023

DEL 18/12/2023

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400B - SANITA'** 

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

**OGGETTO:** Modifica della D.D. N. 583 del 10/09/2015 per la sostituzione del Centro Medico Specialistico "VALPE MEDICA" con la "LARC2 s.r.l." con sede in Luserna San Giovanni (TO), Via I° Maggio, 80.

## Premesso che:

- la tutela sanitaria delle attività sportive rientra tra gli obiettivi del S.S.N. e tra i compiti delle Aziende ASL previsti dalla L.833/78 l'art. 14 individua la Medicina dello Sport e la tutela sanitaria;
- l'art.5, ultimo comma, della legge 29.2.1980 n° 33 stabilisce che i controlli sanitari ai fini delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva siano effettuati "oltre che dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle Regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri generali che saranno adottati con decreto del Ministro della Sanità";
- con decreto 18.2.1982 il Ministero della Sanità ha definito i criteri tecnici per i controlli sanitari cui devono essere sottoposti coloro che intendono svolgere o svolgono attività sportiva agonistica, individuando altresì la tipologia degli accertamenti clinico-strumentali per ogni singolo sport;
- la Regione Piemonte, ai sensi della sopra richiamata normativa, con le LL.RR. 25.3.1985, n°22 e 12.6.1987, n° 33 ha stabilito che gli accertamenti diagnostici e le certificazioni connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive, aventi finalità agonistiche dilettantistiche e semiprofessionistiche siano eseguiti "di norma, nell'ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle Aziende ASL o presso istituzioni sanitarie ritenute idonee, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, assunti d'intesa con il CONI e convenzionate dalle ASL anche ai fini degli accertamenti e del rilascio della certificazione";
- il Consiglio Regionale con deliberazione n° 206-C.R.4744 del 26.3.1996 ha determinato i requisiti che devono possedere le strutture private per ottenere la idoneità ad effettuare gli accertamenti previsti nelle Tabelle A e B, di cui all'allegato 1 del D.M. 18.2.1982;

# Considerato che:

- il Centro Medico Specialistico "VALPE MEDICA" - Via I° Maggio, 80 - Luserna San Giovanni (TO) aveva ottenuto l'idoneità ad effettuare gli accertamenti finalizzati al rilascio dei

certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica con determinazione n. 583 10/09/2015;

- a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda della Soc. VALPE MEDICA s.r.l. da parte della Soc. LARC2 s.r.l. con il subentro nell'attività di gestione della medicina sportiva, già esercitata dalla soc. VALPE MEDICA s.r.l. nei locali del Centro Medico specialistico "VALPE MEDICA" di Via I° Maggio, 80 Luserna San Giovanni (TO), si rende necessaria l'adozione del presente atto autorizzativo.
- visto il parere favorevole del verbale della Commissione di Vigilanza ASL TO3 del 10/10/2023 e la D.D. n. 1652 del 30.11.2023 di recepimento dello stesso;

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- le LL. 26.10.71, n° 1099, 23.12.1978, n°833 e 29.2.1980, n°33;
- il D.M. 18.2.1982;
- le LL.RR. n° 22/85 e n° 33/87;
- la D.C.R. n° 206-4744 del 26.3.1996;
- la L.R. n° 23/08;
- la D.D. n. 583 del 10.09.2015;

#### determina

- di modificare la D.D. n. 583 del 10.09.2015 già rilasciata a favore del Centro Medico Specialistico "VALPE MEDICA" con sede in Via I° Maggio, 80 - LUSERNA SAN GIOVANNI (TO), per l'effettuazione degli accertamenti finalizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ai fini anche di accordi convenzionali con le ASL, sostituendo il Centro Medico Specialistico "VALPE MEDICA" con la "LARC2 s.r.l.", avente identica sede, per lo svolgimento delle predette funzioni già autorizzate con la sopra citata determinazione.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Leg.vo 33 del 14.3.2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR, ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio